Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 luglio 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 756.

Conglobamento dell'assegno integrativo nello stipendio dei magistrati ordinari, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa, per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 374, sono sostituiti con quelli rispettivamente indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Fermo quanto disposto all'art. 6, comma terzo, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del precedente articolo 1, sono utili per gli effetti contemplati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica per il conglobamento dell'assegno mensile o competenze analoghe negli stipendi paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della citata legge n. 1268. Valgono, in quanto applicabili, le restanti disposizioni contenute nello stesso decreto.

Art. 3.

E' soppresso l'assegno integrativo di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

MORO — REALE — ANDREOTTI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 46. — VILLA

TABELLA

Stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonchè degli avvocati e procuratori dello Stato.

	Stipendio annuo lordo Lire
Magistratura ordinaria	—
A) Funzioni di magistrato di Corte di cassazione:	
Primo presidente della Corte di cassazione	9.199.100
Procuratore generale della Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	7.935.200
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	7.140.300
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	6.345.400
B) Funzioni di magistrato di Corte di appello:	
Consiglieri ed equiparati	4.894.500
C) Funzioni di magistrato di Tribunale:	
Giudici ed equiparati . . .	3.814.700
Aggiunti giudiziari . . .	2.459.300
Uditori giudiziari dopo sei mesi . . .	1.954.300
Uditori giudiziari . . .	1.714.100
Consiglio di Stato, Corte dei conti, Giustizia militare, Avvocatura dello Stato.	
Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato	7.935.200
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato	7.140.300
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali .	6.345.400
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina	4.894.500
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato	3.814.700
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima classe, procuratori dello Stato dopo 4 anni dalla nomina	3.390.400
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe, procuratori dello Stato	3.151.900
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di terza classe, sostituti procuratori dello Stato	2.459.300
Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato	1.954.300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **757.**

Norme sul trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° marzo 1966, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato con legge 11 giugno 1962, n. 546, è integrato e modificato come segue:

Art. 123. — è aggiunto: « 10) il diritto di carteggio ».

Art. 132-*bis*. — sono soppresse le parole: « e non è computabile ai fini dell'indennità integrativa e dei versamenti all'Erario ».

Art. 148. — le parole: « con la percezione dei diritti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 123 » sono sostituite con le parole: « con la percezione dei diritti di cui all'art. 123 ».

Art. 169. — sono soppresse le parole: « escluso il diritto fisso postale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

MORO — REALE — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **758.**

Nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di Regioni, di Provincie, di Comuni o di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di Enti parastatali, di Enti o Istituzioni di

diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati.

All'atto della cessazione del nuovo rapporto è liquidato il trattamento di quiescienza in base al servizio prestato nel rapporto stesso. Tale trattamento è cumulabile con la pensione o assegno già conseguiti in dipendenza del primo rapporto di impiego.

Nulla è innovato per quanto attiene al divieto di cumulo degli assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di attività.

Art. 2.

In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1, qualora sia ammessa la ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio ai fini del trattamento di quiescenza, il personale interessato può optare per tale ricongiunzione, con tutti gli effetti previsti dalle relative norme. La domanda di opzione deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dall'inizio del nuovo rapporto; il termine decorre dalla data da cui ha effetto il presente decreto per coloro che siano in servizio alla data stessa.

Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento della pensione o dell'assegno già conseguiti e deve rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio.

All'atto della cessazione del nuovo rapporto, compete il trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme relative all'ultimo impiego. Tale trattamento non può essere comunque inferiore a quello che sarebbe spettato in dipendenza del precedente servizio.

Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle casse pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai monti pensioni o istituti o fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Provincie e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma del presente articolo. In tali casi l'esercizio della opzione e la rifusione delle rate di pensione percepite si effettuano secondo le norme e le modalità contemplate dagli ordinamenti delle casse pensioni, dei monti pensioni degli istituti o fondi speciali per pensioni sopra indicati.

Art. 3.

Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di attività, il precedente servizio che ha dato diritto alla pensione o all'assegno in godimento non si computa ai fini economici e di carriera nel nuovo rapporto nè ai fini dell'ulteriore trattamento di quiescenza di cui al secondo comma dell'articolo 1; resta altresì esclusa l'applicazione di norme che consentano maggiorazioni a qualsiasi titolo dell'anzianità di servizio valutabile ai fini di pensione, che siano già state considerate nella liquidazione della precedente pensione od assegno.

Art. 4.

Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 1, non è ammesso nei casi in cui il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione.

Il divieto di cumulo di cui al primo comma si applica nei casi di:

a) riammissione in servizio di personale civile;

b) richiamo di ufficiale, sottufficiale o militare di truppa titolare di pensione per il precedente servizio militare;

c) immissione nell'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di dette categorie di militari;

d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti;

e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente da incaricato;

f) nomina senza concorso nello Stato o negli Enti di cui al precedente art. 1, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto di impiego, rispettivamente, con lo Stato o con gli Enti stessi.

Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso.

Al termine del nuovo servizio è liquidato il trattamento di quiescenza secondo il disposto del terzo comma dell'art. 2.

Art. 5.

Nei confronti del personale che alla data da cui ha effetto il presente decreto sia in servizio in una delle posizioni previste dal precedente art. 4 e che sia titolare di una pensione per i servizi prestati anteriormente all'immissione nell'attuale posizione di impiego, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966 in materia di cumulo, salvo che il personale stesso opti per la disciplina prevista dall'art. 4 del presente decreto.

L'opzione deve essere esercitata entro il 31 agosto 1966.

Art. 6.

In tutti i casi di ricongiunzione di servizi, ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi ricongiunti, non possono essere considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione superiore a quelli posti a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto.

Art. 7.

E' ammesso il contemporaneo godimento di un trattamento di attività con una pensione normale indiretta o di riversibilità conseguita per servizi prestati dal dante causa alle dipendenze delle Amministrazioni o degli Enti indicati nell'art. 1, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei confronti del personale militare in godimento di trattamento economico di sfollamento, nonchè nei confronti dei titolari di pensione o di assegno equivalente che, pur non derivanti dai servizi indicati nell'art. 1, siano a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria o di fondi istituti presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.

Le disposizioni del presente decreto non concernono le pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a carico di fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 9.

Salvo il disposto del precedente articolo 5, tutte le disposizioni vigenti in materia di cumulo di una pensione o di un assegno equivalente non privilegiati con un trattamento di attività, in relazione ai servizi indicati nell'art. 1, o nei casi di cui al primo comma dell'art. 8, sono abrogati ad eccezione di quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 1.

Nulla è innovato per quanto attiene ai trattamenti di quiescienza privilegiati.

Art. 10.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **759**.

Nuove norme sui trattamenti previdenziali dei dipendenti statali e sul sistema finanziario di gestione dei relativi fondi, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Decreta:

Art. 1.

L'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, è stabilita, per i casi di cessazione dal servizio aventi effetto dal 1° marzo 1966 e successivamente, in un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile.

Dalla stessa data del 1° marzo 1966 il contributo dovuto per ogni iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato è stabilito in misura pari al 5,10 per cento delle competenze indicate nel precedente comma considerate in ragione dell'80 per cento ed è ripartito per il 2,50 per cento a carico del personale e per il 2,60 per cento a carico della Amministrazione di appartenenza.

A decorrere dal 1° gennaio 1968 e successivamente ogni due anni il contributo di cui al precedente comma è maggiorato, a carico dell'Amministrazione, in ragione dello 0,50 per cento delle competenze indicate nel primo comma considerate per l'80 per cento, fino a raggiungere l'aliquota complessiva dell'8,10 per cento.

Art. 2.

L'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato è stabilita, per i casi di cessazione dal servizio aventi effetto dal 1° marzo 1966 e successivamente, in un dodicesimo dell'80 per cento dell'importo annuo delle competenze previste dal primo comma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1960, n. 182, per ogni anno di servizio computabile.

A decorrere dalla stessa data del 1° marzo 1966 il personale delle Ferrovie dello Stato viene sottoposto ad una ritenuta, a favore dell'Opera di previdenza, pari al 3,50 per cento dell'80 per cento delle competenze previste dal primo comma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1960, n. 182.

Il contributo dovuto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'Opera di previdenza a favore del personale, calcolato sull'80 per cento delle competenze suddette, viene stabilito come segue: 5,50 per cento a decorrere dal 1° marzo 1966; 6,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1967; 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1968; 8,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1969; 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Art. 3.

A partire dal 1° marzo 1966 la tabella di cui alla lettera *a*) dell'art. 15 della legge 25 novembre 1957, numero 1139, è sostituita da quella allegata al presente decreto.

Dalla stessa data, è elevato da L. 5.100 a L. 18.000 l'aumento per ogni compartecipe oltre il primo, dovuto per gli assegni vitalizi indiretti e di riversibilità, nei casi di gruppi di superstiti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127.

Art. 4.

L'art. 8 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, è abrogato con effetto dal 1° marzo 1966.

Art. 5.

Per i casi di cessazione dal servizio anteriori al 1° marzo 1966 degli iscritti al Fondo di previdenza, gli importi annui dei relativi assegni vitalizi, che abbiano decorrenza posteriore a tale data, sono determinati con l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 3 prendendo a base, per ciascun assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1° marzo 1966.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva virtuale di cui al comma precedente, si considera, in corrispondenza del grado o della qualifica rivestita dall'iscritto alla data della cessazione, il trattamento economico iniziale al 1° marzo 1966 previsto per la corrispondente qualifica dal presente decreto. Per l'iscritto non appartenente alle categorie di personali considerati dal presente decreto, viene attribuito, come grado o qualifica rivestita alla data della cessazione, quella del personale civile di ruolo dello Stato cui alla data stessa spettava un trattamento economico iniziale pari o immediatamente inferiore a quello ultimo effettivamente goduto dall'iscritto, considerando tale trattamento per la parte sulla quale era operante la ritenuta ai fini previdenziali.

Art. 6.

Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di riversibilità in corso di godimento al 1° marzo 1966, vengono riliquidati, con effetto da tale data, con l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 3, prendendo a base, per ciascuno assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1° marzo 1966 determinata nel modo indicato al comma secondo del precedente art. 5.

Art. 7.

Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi, di cui all'art. 20 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, tanto per gli assegni già conferiti, quanto per quelli da conferire, sono elevati, con effetto dal 1° marzo 1966 a lire:

144.000 per gli assegni vitalizi diretti;

132.000 per gli assegni vitalizi a favore della vedova;

120.000 per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dall'art. 18 della citata legge 25 novembre 1957, n. 1139.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 55. — VILLA

Tabella degli assegni vitalizi indiretti o di riversibilità, a favore dei superstiti aventi diritto, relativi ai casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° marzo 1966.

ULTIMA RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA DELL'ISCRITTO	Importo annuo per 12 mensilità dell'assegno vitalizio a favore:	
	della vedova	degli orfani e genitori, fratelli, sorelle
Fino a L. 800.000 . . .	114.000	93.000
da L. 800.001 a L. 1.000.000 . . .	135.000	112.500
» » 1.000.001 » » 1.200.000 . . .	165.000	137.500
» » 1.200.001 » » 1.400.000 . . .	195.000	162.500
» » 1.400.001 » » 1.600.000 . . .	225.000	187.500
» » 1.600.001 » » 1.800.000 . . .	255.000	212.500
» » 1.800.001 » » 2.000.000 . . .	285.000	237.500
» » 2.000.001 » » 2.200.000 . . .	315.000	262.500
» » 2.200.001 » » 2.400.000 . . .	345.000	287.500
» » 2.400.001 » » 2.600.000 . . .	375.000	312.500
» » 2.600.001 » » 2.800.000 . . .	405.000	337.500
» » 2.800.001 » » 3.000.000 . . .	435.000	362.500
oltre a L. 3.000.000 . . .	465.000	387.500

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **760**.

Semplificazione dei procedimenti per l'attribuzione degli aumenti periodici e per le variazioni degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Udito il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Aumenti biennali

Gli aumenti biennali normali di stipendio, paga o retribuzione spettanti, in applicazione delle vigenti norme, ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono liquidati e ordinati insieme con i predetti assegni mensili — senza che occorra alcun provvedimento formale per la loro attribuzione agli aventi diritto — al compimento del prescritto biennio dagli uffici amministrativi centrali e periferici aventi competenza in materia ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti.

Art. 2.

Variazioni di stipendio per determinate categorie di personale

Per i dipendenti di ruolo e dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, amministrati con ruoli di spesa fissa, le variazioni di stipendio, paga o retribuzione derivanti dalla normale progressione di carriera a ruolo

aperto, sono apportate sui rispettivi ruoli — nei casi in cui non sia richiesta pronuncia del Consiglio di amministrazione o di altro Organo similare — allo scadere dei periodi di anzianità di servizio stabiliti per legge, dalle Direzioni provinciali del tesoro, senza che occorra l'emanazione di alcun provvedimento formale da parte della competente Amministrazione centrale o periferica. Dette Amministrazioni sono però tenute a fornire alle Direzioni provinciali del tesoro gli elementi necessari per l'aggiornamento dei ruoli predetti.

Art. 3.
Comunicazioni mensili

Delle variazioni agli stipendi, paghe o retribuzioni per effetto degli aumenti biennali di cui all'art. 1 e di quelle apportate ai ruoli di spesa fissa a norma dello art. 2, le Direzioni provinciali del tesoro, gli altri uffici amministrativi periferici ed i funzionari delegati sono rispettivamente tenuti a dare comunicazioni mensili, nominative e per qualifica, ai competenti uffici delle Amministrazioni centrali di appartenenza degli interessati, alle Ragionerie centrali e alla Corte dei conti, nonchè, ove occorra, alle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato ed agli Organi regionali di controllo della Corte stessa.

Art. 4.
Comunicazione immediata da parte delle Amministrazioni

E' fatto obbligo alle Amministrazioni centrali e periferiche competenti di comunicare, in tempo utile, ai competenti Uffici liquidatori degli stipendi, paghe o retribuzioni ogni fatto o provvedimento che determini, ai sensi delle vigenti disposizioni, ritardo nella progressione economica e in quella di carriera di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Nei casi di omissione o ritardo della comunicazione di cui al comma precedente, si applica il disposto dell'art. 3, comma ultimo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653.

Art. 5.
Variazioni alle partite di spesa fissa derivanti da provvedimenti individuali

Le variazioni ai ruoli di spesa fissa che siano conseguenti a provvedimenti individuali emessi dalle Amministrazioni centrali, sono eseguite dalle Direzioni provinciali del tesoro sulla base dei provvedimenti predetti a condizione che dagli stessi risultino tutti gli elementi necessari ai fini delle variazioni medesime. Tali provvedimenti sono all'uopo trasmessi, dopo la registrazione alla Corte dei conti, alle Direzioni provinciali del tesoro nei modi e con le forme prescritte per l'invio dei ruoli principali di spesa fissa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1965, n. **761**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Rossi » di Vicenza.

N. 761. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Rossi » di Vicenza, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1965, n. **762**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Evangelista di Piandimeleto » di Piandimeleto (Pesaro e Urbino).

N. 762. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Evangelista di Piandimeleto » di Piandimeleto (Pesaro e Urbino) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. **763**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Rivignano (Udine).

N. 763. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Rivignano (Udine), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1965.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre successivo, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 11, con il quale il sig. Luigi Benna è stato nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la dichiarazione in data 11 dicembre 1964, con la quale il predetto sig. Luigi Benna ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Torino, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dall'11 dicembre 1964, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Luigi Benna dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1965

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1965
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 181. — VENTURA SIGNORETTI

(4563)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1965.

Classificazione tra le comunali di sei strade di bonifica in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 18 marzo 1964, numero 16/3172, con la quale il comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle seguenti strade di bonifica:

« Venzona » da via Montalbano a Muttaronetto	km.	1 + 850
« Agnolina » dal cimitero del capoluogo alla strada n. 2 (Alvisopoli - L'Ugugnana)	»	2 + 050
« Malamocco-Cancelli » da via Conciliazione di Cesarolo ai Cancelli del 3° bacino	»	3 + 920
« Pineda Destra » dalla strada provinciale alla Opera Pontificia	»	3 + 090
« Pascolo » da via Cavarzerani alla località Eridania	»	1 + 260
« Prati Nuovi » limitatamente al tronco Prati Nuovi-Case Nuove . . .	»	1 + 000
Totale . . .	km.	13 + 170

Visto il voto n. 395 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 9 marzo 1965 con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade in parola;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Le strade di bonifica di cui alle premesse costruite dal Consorzio di bonifica di San Michele al Tagliamento, della lunghezza complessiva di km. 13 + 170 sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

(4649)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1965.

Approvazione delle tariffe e condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Società austriaca di assicurazioni « Danubio », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia austriaca di assicurazioni: « Danubio », intesa ad ottenere la approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia austriaca di assicurazioni « Danubio »:

Tariffe I - II, relative all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dei decreti ministeriali 5 novembre 1934 e 7 luglio 1936);

Tariffa III, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione del decreto ministeriale 11 giugno 1959);

Tariffa III-*B*, relativa all'assicurazione a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa XV, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 19 giugno 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(4575)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1965.

Nomina del presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, approvato con proprio decreto del 9 aprile 1952 e le successive modificazioni;

Visto il proprio decreto del 20 marzo 1965, col quale l'avv. Giovanni Bovetti è stato nominato presidente del suddetto Istituto, con decorrenza dalla data dello stesso decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie;

Considerato che l'avv. Bovetti è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Edoardo Calleri di Sala è nominato presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(4805)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1965.

Nomina del presidente della Cassa di Risparmio di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di Risparmio di Torino, approvato con decreto ministeriale del 5 gennaio 1950 e modificato con decreto ministeriale del 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1965, con il quale l'avv. Giovanni Bovetti venne nominato presidente della Cassa di Risparmio di Torino;

Considerato che a seguito del decesso dell'avv. Giovanni Bovetti la carica di presidente è rimasta vacante;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Edoardo Calleri di Sala è nominato presidente della Cassa di Risparmio di Torino, con sede in Torino, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(4804)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna, concluso a Madrid il 21 febbraio 1961

A seguito di Scambio di Note effettuato a Madrid il 6 dicembre 1961, l'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna, concluso a Madrid il 21 febbraio 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1962, n. 2069, è entrato in vigore a partire dal 1° marzo 1961, in conformità all'articolo 18 dell'Accordo stesso.

(4781)

Entrata in vigore dell'Accordo cinematografico tra l'Italia e l'Austria, concluso a Milano il 24 ottobre 1963

A seguito di Scambio di Note effettuato a Vienna il 16 luglio 1964, l'Accordo cinematografico tra l'Italia e l'Austria, concluso a Milano il 24 ottobre 1963 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1965, n. 674, è entrato in vigore, con effetto retroattivo dal 1° settembre 1963, in conformità all'articolo XIV dell'Accordo stesso.

(4782)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 28 giugno 1945:

Balbiano Giovanni Walter, notaio residente nel comune di Spinazzola, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Mombaruzzo, distretto notarile di Alessandria;

Fenaroli Lorenzo, notaio residente nel comune di Rodi Garganico, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Ticineto, distretto notarile di Casale Monferrato;

Girino Giovanni, notaio residente nel comune di Montafia, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Montiglio, stesso distretto;

Cavallone Francesco, notaio residente nel comune di Trevico, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Rocca d'Arazzo, distretto notarile di Asti;

Rosani Emma, notaio residente nel comune di Briatico, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Cavallermaggiore, distretto notarile di Cuneo;

Bogino Gianpiero, notaio residente nel comune di Giffoni, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Moretta, distretto notarile di Cuneo;

Tortorella Carlo, notaio residente nel comune di Chiaromonte, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Latronico, stesso distretto;

Agostino Elio, notaio residente nel comune di Grotteria, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Marina di Gioiosa Ionica, stesso distretto;

Frisenda Mario, notaio residente nel comune di Petilia Policastro, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Cutro, stesso distretto;

Ianni Edda, notaio residente nel comune di Candela, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Tarvisio, distretto notarile di Udine;

De Angelis Raffaele, notaio residente nel comune di Fossacesia, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Lanciano;

Tomezzoli Gianfranco, notaio residente nel comune di Ala, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Soave, distretto notarile di Verona;

Marasà Vincenzo, notaio residente nel comune di Fontanella, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bergamo;

Fileni Walter, notaio residente nel comune di Forenza, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di San Ginesio, distretto notarile di Macerata.

(4630)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Santa Caterina » di Siena, ad acquistare un immobile.

Con decreto del prefetto della provincia di Siena n. 18785 del 4 giugno 1965, il preside dell'Istituto magistrale statale « Santa Caterina » di Siena, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad acquistare uno stabile in via delle Cascine n. 23 in Scandicci (Firenze) del valore di L. 3.000.000, la cui rendita annuale va destinata alla istituzione di borse di studio annuali intitolati « ex alunna Angelina Fornelli ».

(4700)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1965, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Brunini Loris, D'Angelo Antonio ed altri, avverso il decreto ministeriale in data 27 aprile 1962, con il quale venne imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'intero territorio del comune di San Giorgio a Cremano.

(4519)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1965, registro n. 16 Difesa-Aeronautica, foglio n. 73, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 15 giugno 1964 dal ragioniere principale (ora ragioniere capo) Parisi Pietro avverso il provvedimento del Ministero difesa-Aeronautica n. 14521 del 12 maggio 1964, con il quale venne respinta la sua richiesta di rimborso delle spese di cura previsto dall'art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

(4659)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1965, registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 108, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 20 gennaio 1964 dal ragioniere principale (ora ragioniere capo) Parisi Pietro avverso il provvedimento del Ministero difesa-Aeronautica n. 43981 del 14 novembre 1963, con il quale venne respinta la sua richiesta dell'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

(4660)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi del 9 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,73	624,75	624,71	624,725	624,70	624,73	624,72	624,75	624,73	624,73
$ Can.	576,54	576 —	575,08	576,10	575,90	576,60	576,07	576,55	576,60	576,60
Fr. Sv.	144,30	144,22	144,26	144,23	144,21	144,31	144,2225	144,30	144,31	144,25
Kr. D.	90,15	90,13	90,17	90,13	90,10	90,17	90,12	90,15	90,17	90,17
Kr. N.	87,33	87,33	87,36	87,3250	87,35	87,32	87,33	87,35	87,32	87,32
Kr. Sv.	120,72	120,72	120,75	120,72	120,87	120,72	120,72	120,75	120,72	120,72
Fol.	173,43	173,52	173,49	173,50	173,35	173,48	173,48	173,45	173,48	173,55
Fr. B.	12,58	12,587	12,5860	12,585	12,58	12,58	12,5845	12,60	12,58	12,585
Franco francese	127,49	127,50	127,505	127,50	127,50	127,49	127,50	127,50	127,49	127,50
Lst.	1743,65	1743,40	1743,15	1743,35	1743,25	1743,60	1743,275	1743,70	1743,60	1743,50
Dm. occ.	156,11	156 —	156,08	156,02	156,03	156,04	156,025	156,10	156,04	156,06
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,21	24,21125	24,15	24,21	24,2105	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,75	21,75	21,745	21,88	21,74	21,7425	21,76	21,74	21,74

Media dei titoli del 9 luglio 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,95
Redimibile 3,50 % 1934	96,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,722
1 Dollaro canadese	576,085
1 Franco svizzero	144,226
1 Corona danese	90,125
1 Corona norvegese	87,327
1 Corona svedese	120,72
1 Fiorino olandese	173,49
1 Franco belga	12,585
1 Franco francese	127,50
1 Lira sterlina	1743,312
1 Marco germanico	156,022
1 Scellino austriaco	24,211
1 Escudo Port.	21,744

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a otto posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente lella Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Considerata l'urgenza di ricoprire, in parte, le vacanze esistenti nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad otto posti di vice segretario tecnico in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, tra i geometri ed i periti industriali per l'edilizia.

Art. 2.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e di quella di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10 integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2) e della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o con-

tratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggeti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3) e 7), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

7) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale - Ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) la lingua o le lingue estere scelte, specificando altresì se intende sostenere anche la relativa prova scritta facoltativa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono seggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ed il relativo diario sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

La Commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, da indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle indicate nel successivo art. 15, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, da ciascun candidato, nella votazione complessiva, di cui al precedente art. 7 e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Le graduatorie di cui ai commi precedenti saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei, all'impiego anche in rapporto all'obbligo del voto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella graduatoria di merito, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, in originale od in copia. La copia dovrà essere prodotta in bollo da L. 400.

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'articolo 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, dal segretario della Procura della Repubblica.

I certificati indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato asseganto alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presenetare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 6 del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza: la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciato dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) per gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dello art. 8; ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) per i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c)*: certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *e)*, nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) per i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

n) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) per i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p)*, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) per i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori: copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

s) per i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

t) per i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

u) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione su carta bollata, dell'autorità militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati vice segretario tecnico in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro e composta da:

un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica di ispettore generale, presidente;

due docenti di materie su cui vertono le prove d'esame, in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, membri;

due funzionari del ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore principale, membri.

Alla Commissione verrà aggregato, in qualità di membro aggiunto, un professore insegnante per ciascuna delle lingue straniere di cui al successivo art. 15, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art. 15.

Le prove di esame verteranno su argomenti del seguente programma:

prove scritte obbligatorie:

1) svolgimento di un tema a carattere tecnico-professionale;

2) problema di matematica, sulla base del programma dell'istituto tecnico per geometri;

3) svolgimento di un tema di costruzioni civili e stradali ed illustrazioni grafiche relative.

Prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario di un brano riguardante argomento tecnico, dall'italiano in una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnola, tedesca.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte obbligatorie, su:

1) elementi di meccanica applicata alle costruzioni e di costruzioni civili e stradali;

2) elementi di idraulica pratica;

3) materiali da costruzione;

4) elementi di tecnologia delle costruzioni ed impianti di cantieri;

5) elementi topografia, di estimo e di catasto;

6) stima e contabilità dei lavori;

7) cenni sull'ordinamento dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

8) cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina, ordinamento delle carriere);

9) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione in italiano e senza l'uso del vocabolario di un brano riguardante argomento tecnico da almeno una lingua straniera scelta fra quelle precitate ed indicata nella domanda di ammissione, nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1965
Registro n. 2 bilancio trasporti (Isp. gen. av. civ.), foglio n. 343. — PANDOLFO

ALLEGATO *A*

Schema della domanda di ammissione
su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio 1° - Ufficio 11 - Personale — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami ad otto posti di vice segretario tecnico in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, fra geometri e periti industriali per l'edilizia.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di presso l'Istituto di il ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere

attualmente in servizio militare presso . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . .)

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . .).

Per la prova obbligatoria orale di lingua straniera sceglie la lingua . . . . (chiede altresì di sostenerne anche la prova scritta facoltativa, chiede di sostenere la prova scritta e/o orale facoltativa anche nelle seguenti altre lingue . . . .).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(4052)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte dei concorsi per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1964, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

Ravvisata la necessità di fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte dei concorsi di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964 concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte dei seguenti concorsi per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetti con decreto ministeriale 20 novembre 1964, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 dei giorni:

Concorso per centodiciannove posti riservato agli ufficiali di complemento: 26 e 27 luglio 1965;

Concorso per trenta posti riservato ai sottufficiali in s.p.e.: 30 e 31 luglio 1965.

Roma, addì 1° luglio 1965

p. *Il Ministro*: PELIZZO

(4736)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8583 del 6 ottobre 1964, col quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario nei seguenti Comuni e Consorzi di comuni: Consorzio Chiaravalle Centrale, Argusto, Gagliato e Petrizzi; Palermiti, Serrastretta, Soverato, Consorzio Squillace, Staletti, Vallefiorita;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di ufficiale sanitario, per le sedi di cui in premessa, è così costituita:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, direttore di divisione del Ministero della sanità - Roma.

Componenti:

Mazzamuto dott. Vincenzo, direttore di sezione della Prefettura di Catanzaro;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Messina;

Romeo prof. Filippo, direttore della Clinica medica dell'Università di Messina;

Lania dott. Antonio, medico provinciale di Reggio Calabria;

Morica dott. Gioacchino, ufficiale sanitario di Catanzaro.

Segretario:

Anile dott. Luigi, funzionario amministrativo del Ministero della sanità.

La predetta Commissione giudicatrice avrà sede in Catanzaro ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Catanzaro e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 30 giugno 1965

Il medico provinciale: GIUTTARI

(4689)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.